



ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA PARTECIPATE COMUNALI

SERVIZIO: //

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: AL BILANCIO
SINDACO

SG: 603 del 06/12/2024

DGC: 680 del 03/12/2024

Cod. allegati: 1098L_2024_12

Proposta di deliberazione prot. n° 12

del 03/12/2024

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 573

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 28.12.2023 — Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2023, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 ss.mm.il. — Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.

Il giorno 09/12/2024, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Sette Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO

(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Funzionario titolare di incarico
di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA,
su proposta del Sindaco Gaetano MANFREDI e dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo BARETTA

PREMESSO che

- a) dal 23 settembre 2016 è in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge delega del 7 agosto 2015 n. 124;
- b) le disposizioni del Testo Unico mirano a ridefinire organicamente la disciplina delle società a partecipazione pubblica, avendo ad oggetto *«la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta»* (art. 1, comma 1), e *«sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»* (art. 1, comma 2);
- c) l'art. 4, comma 1, del TUSP stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che

- d) il Comune, fermo restando quanto indicato in quel che precede e quanto specificato alle successive lettere e) ed f), può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, ossia:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) a mente dell'articolo 4, comma 3, del TUSP, l'ente, *«al solo fine di ottimizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio»*, può altresì, *«anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»*;
- f) a mente dell'articolo 4, commi 7 e 9-ter, del medesimo TUSP è inoltre ammessa la partecipazione *«nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili»* ed *«è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima»*;

TENUTO CONTO che

- g) anche ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (*«piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*) le partecipazioni che ricadano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2:
 1. non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;

IL SEGRETARIO GENERALE
 Avv. Monica Cinque

M

2. risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro;
5. abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se non affidatarie della gestione di un servizio d'interesse generale;
6. necessitino di contenere i costi di funzionamento;
7. necessitino di processi di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

PREMESSO ancora che

- h) a mente dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i) tale provvedimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 20 del TUSP, è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;
- j) a mente dell'articolo 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, approvano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
- k) la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 del D. Lgs. 175/2016 da parte degli enti locali, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del medesimo decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00;

RILEVATO che

- l) con Deliberazione n. 129 del 28.12.2023, il Consiglio comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2022, confermando le seguenti determinazioni, assunte con precedente Deliberazione n. 80 del 15.12.2022:
 1. procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, alla **alienazione** della sottoindicata partecipazione in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

City Sightseeing Napoli s.r.l. (partecipazione indiretta pari al 13,24% delle quote, detenuta per il tramite della propria partecipata totalitaria indiretta Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.), che svolge servizi di trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia;
 2. procedere ad azioni di **razionalizzazione** finalizzate al contenimento dei costi per le seguenti società:
 - i. **Mostra d'Oltremare S.p.A.** (partecipazione pari al 66,31% delle azioni), avente ad oggetto: gestione di spazi fieristici ed organizzazione di eventi fieristici;
 - ii. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.** (partecipazione totalitaria indiretta, detenuta per il tramite della Napoli Holding s.r.l.), avente ad oggetto: trasporto pubblico su gomma e su ferro e servizi complementari alla mobilità;
 - iii. **Centro Agro – Alimentare di Napoli – S.c.p.A.** (partecipazione pari al 70,33% delle azioni), avente ad oggetto: gestione di mercati agro alimentari all'ingrosso;
 3. **mantenere** senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - i. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.** (partecipazione pari al 100% delle azioni), avente ad oggetto servizi di igiene urbana ed ambientale;
 - ii. **Napoli Holding S.r.l.** (partecipazione pari al 100% delle quote), holding del trasporto pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità;
 - iii. **Napoli Servizi S.p.A.** (partecipazione pari al 100% delle azioni) avente ad oggetto: facility management, gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, pubblicità e pubbliche affissioni, servizi alla persona, assistenza scolastica e trasporto disabili;

- m) con la richiamata Deliberazione n. 129 del 28.12.2023, il Consiglio comunale, nel censire per la prima volta la partecipazione diretta detenuta dal Comune di Napoli in **Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni** (corrispondente allo 0,0343% del capitale sociale), ha stabilito che tale partecipazione debba essere mantenuta, atteso che la stessa risulta detenibile a mente del comma 9-ter dell'art. 4 del TUSP, introdotto dall'articolo 1, comma 891, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

RILEVATO che

- n) lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 28.12.2023 – per come meglio illustrato nei documenti allegati alla presente deliberazione, predisposti sulla scorta dei modelli e delle indicazioni rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – è il seguente:

1. ALIENAZIONE CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.R.L.

1. l'A.N.M. S.p.A., dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società City Sightseeing Napoli s.r.l., ha conferito incarico a professionista esterno di predisporre una relazione asseverata di stima del valore economico della quota di partecipazione alla data del 31.12.2022, che è stato quantificato in € 259.232,00;
2. con nota prot. 28435 del 20.11.2024, su tale valorizzazione ANM ha, tuttavia, espresso “*numerosa perplessità, essenzialmente legate alle condizioni di contesto territoriale prese in considerazione nell'elaborazione*”, precisando che “*le proiezioni all'epoca possibili per la neutralizzazione degli effetti generati dal Covid (...) oggi appaiono eccessivamente prudentziali dinanzi alle recenti consuntivazioni dei dati sul turismo a Napoli ed alle connesse accreditate proiezioni sull'ulteriore significativa crescita futura del fenomeno*”. Alla luce di tali valutazioni, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., pertanto, ha comunicato di ritenere opportuno, “*nell'interesse di ANM e conseguentemente dell'Amministrazione Comunale alla massima valorizzazione della dismissione della partecipazione societaria, procedere ad un aggiornamento della stima non appena disponibile il Bilancio di esercizio 2024 di City Sightseeing srl*” e che “*si attiverà in tal senso con l'intento di rendere disponibile un valore aggiornato nel più breve tempo possibile, da sottoporre a valutazione per poi procedere agli adempimenti conseguenziali*”;

2.(i). AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

1. gli interventi previsti consistevano nella attuazione delle misure contemplate dal “Piano Strategico 2023-2025”, predisposto dalla società ed approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'11.01.2024;
2. tale piano, al fine di un recupero di efficienza economica e dell'equilibrio della gestione operativa, prevedeva, tra l'altro, per gli anni 2024-2025 un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 18% circa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale ed al 6% circa per le locazioni commerciali ed il mantenimento dei costi fissi medi registrati negli esercizi fino al 2019, a fronte di un tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica del 21,4%;
3. come comunicato dalla società, nei primi nove mesi dell'anno l'incidenza media dei costi diretti di produzione è stata pari al 17,49% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale;
4. nei primi nove mesi del 2024, invece, l'incidenza media dei costi diretti di produzione è stata pari al 5,76% dei ricavi derivanti dalle locazioni commerciali;
5. la società ha fatto rilevare, comunque, che “*la progressione media dei ricavi commerciali ipotizzata nel piano industriale ed il contenimento dei costi fissi ai livelli pre-covid (...) potranno essere più accuratamente valutati a mezzo di analisi annuali*”;
6. per quanto attiene, invece, alla dismissione del patrimonio immobiliare reputato non strategico, è stata perfezionata la vendita della stazione superiore della ex Funivia di Posillipo, a fronte del pagamento di circa 700.000,00 euro;
7. per quanto concerne gli interventi di natura finanziaria riportati nel Piano, la società ha riferito che “*si è (...) conclusa la transazione con la ABC, il cui credito rappresentava circa il 50% del gravame commerciale a carico della MdO*”.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque




2.(ii). AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.

1. in data 09.12.2019, il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di omologazione del piano concordatario presentato dall'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., che prevedeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed ipotecari, nonché il pagamento falcidiato dei creditori chirografari, suddivisi in 4 classi.;
2. già nel corso del 2022 si era completata la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, avendo la società saldato il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ultimo creditore da liquidare;
3. nel corso del mese di marzo 2023 la società ha provveduto a saldare l'intera classe 3 dei creditori chirografari;
4. alla data del 31.08.2024 i debiti concordatari nei confronti dei creditori chirografari e del creditore ipotecario risultavano soddisfatti in misura superiore al 79%, essendosi ridotti da € 46.760.129,07 ad € 9.669.361,33.
5. dopo vari tentativi di vendita andati deserti, in data 14 settembre 2023, il compendio immobiliare di via Galileo Ferraris – la cui alienazione era prevista tra le misure del piano concordatario – è stato venduto dal liquidatore giudiziario per € 3.627.000,00; il compendio immobiliare di via Ponte dei Francesi, invece, non è stato ancora venduto nonostante la riduzione del prezzo a base d'asta da € 5.000.000, come da Piano, ad € 3.700.000,00;

2.(iii). AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE CENTRO AGRO – ALIMENTARE DI NAPOLI – S.C.P.A

1. con decreto dell'8.04.2021 il Tribunale di Nola ha omologato il concordato preventivo in continuità della società;
2. avverso il provvedimento di omologazione, sono stati notificati formali reclami da parte dei creditori dissenzienti;
3. la Corte di Appello di Napoli - V Sezione Civile –, con decreto del 12.01.2022, ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Volla ed ha revocato l'omologazione del concordato preventivo;
4. avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, la società ha proposto ricorso per Cassazione in data 11 febbraio 2022;
5. in data 21/09/2023, NPL Securitisation Italy SPV srl, per mezzo della propria mandataria J Invest SpA, istituto finanziario che, nelle more ha acquisito il credito originariamente detenuto da Monte dei Paschi di Siena e Unicredit, ha notificato istanza di risoluzione del Concordato e contestuale ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società;
6. il Tribunale di Nola, con sentenza resa all'esito della camera di consiglio del 7 marzo 2024, ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo della società;
7. all'indomani di tale sentenza, la società si è attivata per la riproposizione di una nuova procedura concordataria in continuità aziendale ed, in data 18.06.2024, ha depositato la proposta concordataria, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, c. 3, ccii.;
8. in ottemperanza alle richieste di chiarimenti ed integrazioni formulate dal Tribunale di Nola con decreto del 24.09.2024, la società ha provveduto ad aggiornare il piano concordatario che, nella versione così riformulata, è stato depositato in data 14.10.2024;

DATO ATTO che

- o) in esecuzione delle richiamate previsioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. è stata condotta la prevista «analisi dell'assetto complessivo delle società in cui [si] detengono partecipazioni, dirette o indirette» – i cui esiti sono riportati nei documenti allegati alla presente deliberazione, predisposti sulla scorta dei modelli e delle indicazioni rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –, finalizzata alla verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo in ragione dei quali individuare l'eventuale «piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque




DATO ATTO ancora che

- p) la citata analisi ha riguardato, anche per le ragioni richiamate a seguire, le seguenti società di capitali partecipate direttamente dall'Ente:
1. ACN S.r.l. in liquidazione
 2. Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.
 3. Bagnoli Futura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione
 4. Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni
 5. Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.
 6. ELPIS S.r.l. in liquidazione
 7. Mostra d'Oltremare S.p.A.
 8. Napoli Holding S.r.l.
 9. Napoli Servizi S.p.A.
 10. Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione
 11. Società per le Iniziative di recupero di Napoli - Città Storica S.c.p.A.
 12. Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione
- q) la medesima analisi ha riguardato le seguenti società di capitali partecipate indirettamente dall'Ente:
1. Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.
 2. Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa
 3. City Sightseeing Napoli S.r.l.
- r) non rientrano nell'ambito di applicazione del citato articolo 20, comma 1, del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. gli organismi partecipati diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, quali, a titolo esemplificativo, aziende speciali, fondazioni ecc.

DATO ATTO parimenti che, in esito all'analisi di cui alla lettera precedente, è risultato che:

- s) le seguenti società non ricadono in alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 20, comma 2, del TUSP, impongono l'adozione di idonee misure di razionalizzazione:
1. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.;**
 2. **Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni;**
 3. **Napoli Holding S.r.l.;**
 4. **Napoli Servizi S.p.A.;**
- t) gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:
1. **ACN S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 25%);
 2. **ELPIS S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 3. **Napoli Sociale S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 4. **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 53,46%);
 5. **Terme di Agnano S.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- u) la **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione, in data 13 marzo 2024, è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2490, comma 6, del Codice Civile;
- v) la durata delle procedure di liquidazione tuttora in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);
- w) **Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione** è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e che la procedura fallimentare è tuttora in corso, di modo che per tale società non sussiste alcuna determinazione da assumere;

RILEVATO che:

- x) il Tribunale di Nola, con sentenza resa all'esito della camera di consiglio del 7 marzo 2024, ha dichiarato la risoluzione del concordato preventivo del **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.;**
- y) in relazione al **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.** l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta perseguendo, quale idonea misura di razionalizzazione ed efficientamento, peraltro già prevista nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con D.C.C. n. 75 del 22.10.2024, l'obiettivo di un rapporto tra costi di funzionamento (escluso il costo del personale) e ricavi caratteristici uguale od inferiore al valore medio conseguito nel triennio precedente, oppure, se maggiore, al valore conseguito nell'anno precedente;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cirio



z) in relazione a **Mostra d'Oltremare S.p.A.**

1. la stessa, al fine di un recupero di efficienza economica e dell'equilibrio della gestione operativa, ha predisposto il "Piano Strategico 2023-2025", approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'11.01.2024, che prevede per gli anni 2024-2025 un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 18% circa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale ed al 6% circa per le locazioni commerciali ed il mantenimento dei costi fissi medi registrati negli esercizi fino al 2019, a fronte di un tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica del 21,4%;
2. la realizzazione di tali obiettivi, secondo quanto rappresentato nel richiamato Piano, dovrebbe consentire alla società di raggiungere sin dal 2024 un margine operativo lordo e netto ed un risultato d'esercizio ante e post imposte positivi, invertendo la tendenza degli ultimi anni;
3. l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le richiamate misure di razionalizzazione ed efficientamento, peraltro anche previste nel "Piano Strategico 2023-2025" approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'11.01.2024;

aa) in relazione all'**Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**, l'Amministrazione ritiene che la partecipazione indiretta in tale società debba essere mantenuta continuando ad attuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario;

bb) in relazione a **City Sightseeing Napoli S.r.l.**, l'Amministrazione, confermando quanto già deliberato, ritiene che la partecipazione indiretta in tale società debba essere alienata e che, di conseguenza, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. debba procedere a tanto senza indugio, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, eventualmente verificando la necessità di adeguare ulteriormente al rialzo la base d'asta;

RILEVATO che

- cc) nel corso dell'istruttoria propedeutica alla predisposizione del presente provvedimento, è emerso che la Mostra d'Oltremare S.p.A., società soggetta al controllo del Comune di Napoli, detiene n° 20 azioni della **Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa**, del valore unitario di € 500,00, per complessivi € 10.000,00, corrispondenti allo 0,08813% del capitale sociale;
- dd) si tratta di una partecipazione societaria – non censita nelle annualità precedenti nell'ambito dei piani di cui al citato art. 20 del TUSP, né rilevata nell'ambito della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del medesimo Testo Unico delle Società Partecipate – rispetto alla quale si rende necessario assumere conseguenti determinazioni;
- ee) l'Amministrazione ritiene che la partecipazione indiretta in tale società non possa essere mantenuta, atteso che la stessa risulta non detenibile a mente delle previsioni recate dall'art. 4 del TUSP, e che, di conseguenza, la Mostra d'Oltremare S.p.A. debba procedere ad alienarla, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO ancora che

- ff) il Consiglio Comunale, all'interno della Sezione Operativa del DUP 2025-2027, approvato con Deliberazione n. 75 del 22/10/2024, ha stabilito di *«prevedere la costituzione, nel rispetto del quadro normativo vigente, di una società di gestione e valorizzazione patrimoniale per gli immobili suscettibili di generare reddito (immobili di edilizia residenziale pubblica e privata, nonché quelli di edilizia non residenziale) al fine di realizzare specifiche economie di scala e di esperienza nella gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli»*, precisando che tale "società opererà in regime di in house providing" avvalendosi "ove possibile e necessario, della collaborazione di partner tecnici appartenenti al settore pubblico allargato, da coinvolgere secondo le forme e gli strumenti amministrativi ed operativi più opportuni" e subentrerà, ricorrendone le condizioni di praticabilità giuridico-amministrativa, tecnica, economico-patrimoniale e finanziaria, alla gestione attualmente affidata alla società Napoli Servizi Spa;
- gg) il Consiglio Comunale, sempre all'interno della Sezione Operativa del DUP 2025-2027, ha previsto, altresì, di *«pervenire alla piena operatività del nuovo modello gestionale e industriale di Napoli Servizi in corso di elaborazione – finalizzato a realizzare specifiche economie di scala e di esperienza oltre che procedere ad integrazione di filiera su attività caratterizzati da affinità o da complementarietà –, focalizzando la società – in un'ottica di global service e ferma restando la possibilità di affidare in continuità ulteriori servizi di minore entità – su dieci ambiti prioritari: (1) facility management e gestione degli immobili istituzionali e/o ad uso pubblico, (2) servizi in ambito cimiteriale, (3) servizi relativi al settore scolastico, (4) servizi a supporto degli impianti sportivi, (5) servizi a supporto dei mercati, (6) servizio di gestione pratiche condoni, (7) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico, (8) servizio di affissione, pubblicità e gestione canoni, (9) servizio pronto intervento stradale di supporto alla viabilità ed alla sicurezza stradale e (10) gestione e rilascio contrassegno H»*;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

MI

PREMESSO inoltre che

- hh) a mente dell'articolo 30, comma 1, del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*), «i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9»;
- ii) a mente del comma 2 del medesimo articolo 30, *«la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016»*;
- jj) allo stato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è in corso di predisposizione a cura degli uffici competenti *ratione materiae* sui servizi oggetto di ricognizione e, pertanto, sarà oggetto di un successivo, separato provvedimento che sarà adottato dall'organo deliberante competente, per costituire quindi appendice del provvedimento di cui alla presente deliberazione di proposta al Consiglio;

PREMESSO infine che

- kk) l'articolo 17 del già citato D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii., nell'occuparsi al comma 1 degli affidamenti dei *«servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house»*:
 1. al medesimo comma 1 prevede che *«gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare»* detti servizi *«a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016»*;
 2. al comma 5, aggiunge che *«l'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione»*;
- ll) allo stato, risultano destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di *«servizi di interesse economico generale di livello locale»* le seguenti società di capitale rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii:
 1. **Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazione di Consiglio n. 63 del 21/11/2013; Deliberazione di Giunta n. 657 del 28/12/2018; Deliberazione di Consiglio n. 4 del 13/02/2019;
 2. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazioni di Consiglio nn. 272 e 273 del 30/08/2022; Deliberazione di Giunta n. 2565 del 29/07/2004; Deliberazione di Consiglio n. 80 del 26/04/2004; Deliberazione di Giunta n. 463 del 21/06/2013; Deliberazione di Consiglio n. 36 del 29/07/2013; Deliberazione di Giunta n. 183 del 12/06/2020; Deliberazione di Giunta n. 509 del 12/12/2022;

DATO ATTO che

- mm) ai fini della verifica di quanto al citato comma 5 dell'articolo 17 del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. e con riferimento agli affidamenti di cui alla lettera precedente di servizi di interesse economico generale di livello locale, con nota PG/2024/393853 del 30.04.2024 si è chiesto ai servizi competenti *ratione materiae* – in relazione all'affidamento di rispettiva competenza – di *“verificare il permanere al 31 dicembre 2023 delle ragioni che hanno giustificato il mancato ricorso al mercato, ivi inclusa la congruità dei prezzi rispetto ai medesimi servizi offerti in regime di concorrenza, e di dar conto delle ragioni che, sul piano della qualità dei servizi, giustificavano alla medesima data il mantenimento dell'affidamento alla società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”*;
- nn) in riscontro alle citate richieste, sono pervenute le relazioni redatte ex art. 17, comma 5, del D. Lgs. 201/2022 dai Servizi che, in riferimento agli affidamenti di cui alla lettera ll), svolgono le funzioni di committenza - il Servizio Igiene della Città, il Servizio Strade, Viabilità e Traffico e il Servizio Trasporto Pubblico Locale e MAAS (acquisite al protocollo dell'Area Partecipate Comunali, rispettivamente con PG/2024/887421 del 15.10.2024, PG/2024/974166 del 11.11.2024 e PG/2024/1028415 del 27.11.2024, che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) - che hanno

confermato che continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato i citati affidamenti e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti (per come soggiacenti alle Deliberazioni richiamate alla lettera (ll) che precede, di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificare il mantenimento;

- oo) le citate società destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di «servizi di interesse economico generale di livello locale», come meglio evidenziato nell'allegata analisi dell'assetto complessivo delle società e come riportato nella tabella a seguire, hanno fatto registrare risultati di gestione positivi, di modo che, anche sotto tale profilo, sussistono elementi adeguati a giustificare il mantenimento degli affidamenti in parola:

Risultato di esercizio	2019	2020	2021	2022	2023
ANM Spa	31.519.457,00	1.384.442,00	15.839.137,00	2.384.562,00	n.d.*
ASIA Napoli Spa	5.551.637,00	4.218.099,00	2.179.699,00	6.345.879,00	6.197.099,00

* Il bilancio 2023 non risulta approvato

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- pp) il piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 13.08.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;
- qq) la conseguente relazione illustrativa sui risultati conseguiti, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 852 del 30.12.2016;
- rr) la deliberazione consiliare n. 6 del 19.02.2018, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- ss) la deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2018, di integrazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- tt) le deliberazioni consiliari nn. 145 del 20.12.2018, 128 del 23.12.2019, 27 del 14.12.2020, 71 del 29.12.2021, 80 del 15.12.2022 e 129 del 28.12.2023 di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

RILEVATO che l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica:

- uu) l'implementazione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi eventualmente nelle proposte di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- vv) l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate che l'Amministrazione sta elaborando e che saranno proposti e assunti nell'ambito dell'«Accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti» sottoscritto in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 567 della L. 234/2021;

VISTI

- ww) il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 42, comma 2, lettera e);
- xx) il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. ii.;
- yy) lo Statuto Comunale;
- zz) il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;
- aaa) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 185/2023, relativa all'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive disposizioni organizzative;

VISTI

- bbb) i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

- ccc) di trasmettere la presente proposta, a seguito della adozione da parte della Giunta, al Collegio dei Revisori per eventuali valutazioni di competenza;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine n. 116 (centosedici), firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i seguenti n.:

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinguz




- 1098L_012_01: Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2022, approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 28.12.2023;
- 1098L_012_02: Relazione tecnica di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2023;
- 1098L_012_03: Relazione ex art. 17, comma 5, del D. Lgs. 201/2022, redatta dal Servizio Igiene della Città, in merito al permanere delle ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio di Igiene Urbana alla società A.S.I.A. Napoli S.p.A. in regime di in house providing;
- 1098L_012_04: Relazione ex art. 17, comma 5, del D. Lgs. 201/2022, redatta dal Servizio Strade, Viabilità e Traffico, in merito al permanere delle ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nelle aree in superficie e nelle strutture di proprietà comunale alla società A.N.M. S.p.A. in regime di in house providing;
- 1098L_012_05: Relazione ex art. 17, comma 5, del D. Lgs. 201/2022, redatta dal Servizio Trasporto Pubblico Locale e MAAS, in merito al permanere delle ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale alla società A.N.M. S.p.A. in regime di in house providing;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile dell'Area Partecipate Comunali sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Dario Gentile




per le motivazioni espresse in premessa,
con voti UNANIMI,

DELIBERA

PROPORRE AL CONSIGLIO di:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la allegata Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2022, approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 28.12.2023.
2. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2023, come da Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e il conseguente Piano di Riassetto consistente nelle misure meglio indicate nei punti a seguire.
3. **PRECISARE e STABILIRE**, ai fini del citato Piano di Riassetto, che:
 - a. le seguenti società, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4, non ricadono in alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 20, comma 2, del TUSP, impongono l'adozione di idonee misure di razionalizzazione:
 - i. Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.;
 - ii. Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni;
 - iii. Napoli Holding S.r.l.;
 - iv. Napoli Servizi S.p.A.;
 - b. gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:
 - i. ACN S.r.l. in liquidazione (partecipazione al 25%);
 - ii. ELPIS S.r.l. in liquidazione (partecipazione al 100%);
 - iii. Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione (partecipazione al 100%);
 - iv. Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A. in liquidazione (partecipazione al 53,46%);
 - v. Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione (partecipazione al 100%);

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque




- c. la **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione, in data 13 marzo 2024, è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2490, comma 6, del Codice Civile;
- d. la durata delle procedure di liquidazione tuttora in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);
- e. **Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione** è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e che la procedura fallimentare è tuttora in corso, di modo che per tale società non sussiste alcuna determinazione da assumere;
- f. in relazione al **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.**, la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta perseguendo, quale idonea misura di razionalizzazione ed efficientamento, peraltro già prevista nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con D.C.C. n. 75 del 22.10.2024, l'obiettivo di un rapporto tra costi di funzionamento (escluso il costo del personale) e ricavi caratteristici uguale od inferiore al valore medio conseguito nel triennio precedente, oppure, se maggiore, al valore conseguito nell'anno precedente;
- g. in relazione a **Mostra d'Oltremare S.p.A.**
 - i. la stessa, al fine di un recupero di efficienza economica e dell'equilibrio della gestione operativa, ha predisposto il "Piano Strategico 2023-2025", approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'11.01.2024, che prevede per gli anni 2024-2025 un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 18% circa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale ed al 6% circa per le locazioni commerciali ed il mantenimento dei costi fissi medi registrati negli esercizi fino al 2019, a fronte di un tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica del 21,4%;
 - ii. la realizzazione di tali obiettivi, secondo quanto rappresentato nel richiamato Piano, dovrebbe consentire alla società di raggiungere sin dal 2024 un margine operativo lordo e netto ed un risultato d'esercizio ante e post imposte positivi, invertendo la tendenza degli ultimi anni;
 - iii. la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le richiamate misure di razionalizzazione ed efficientamento, peraltro anche previste nel "Piano Strategico 2023-2025" approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'11.01.2024;
- h. in relazione all'**Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**, la partecipazione indiretta in tale società debba essere mantenuta continuando ad attuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario;
- i. in relazione a **City Sightseeing Napoli S.r.l.**, la partecipazione indiretta in tale società debba essere alienata e che, di conseguenza, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. debba procedere a tanto senza indugio, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, eventualmente verificando la necessità di adeguare ulteriormente al rialzo la base d'asta, ad oggi quantificata dalla perizia di stima commissionata dalla società in € 259.232,00 ;
- j. in relazione a **Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa**, la partecipazione indiretta in tale società, censita per la prima volta con la presente deliberazione, non possa essere mantenuta, atteso che la stessa risulta non detenibile a mente delle previsioni recate dall'art. 4 del TUSP, e che, di conseguenza, la Mostra d'Oltremare S.p.A. debba procedere ad alienarla, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

4. DARE ATTO che

- a. il Consiglio Comunale, all'interno della Sezione Operativa del DUP 2025-2027, approvato con Deliberazione n. 75 del 22/10/2024, ha stabilito di *«prevedere la costituzione, nel rispetto del quadro normativo vigente, di una società di gestione e valorizzazione patrimoniale per gli immobili suscettibili di generare reddito (immobili di edilizia residenziale pubblica e privata, nonché quelli di edilizia non residenziale) al fine di realizzare specifiche economie di scala e di esperienza nella gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli»*, precisando che tale "società opererà in regime di in house providing" avvalendosi *«ove possibile e necessario, della collaborazione di partner tecnici appartenenti al settore pubblico allargato, da coinvolgere secondo le forme e gli strumenti amministrativi ed operativi più opportuni»* e subentrerà, ricorrendone le condizioni di praticabilità giuridico-amministrativa, tecnica, economico-patrimoniale e finanziaria, alla gestione attualmente affidata alla società Napoli Servizi Spa;
- b. il Consiglio Comunale, sempre all'interno della Sezione Operativa del DUP 2025-2027, ha previsto, altresì, di *«pervenire alla piena operatività del nuovo modello gestionale e industriale di Napoli Servizi in corso di elaborazione – finalizzato a realizzare specifiche economie di scala e di esperienza oltre che procedere ad integrazione di filiera su attività caratterizzati da affinità o da complementarietà –, focalizzando la società – in un'ottica di global*

service e ferma restando la possibilità di affidare in continuità ulteriori servizi di minore entità – su dieci ambiti prioritari: (1) facility management e gestione degli immobili istituzionali e/o ad uso pubblico, (2) servizi in ambito cimiteriale, (3) servizi relativi al settore scolastico, (4) servizi a supporto degli impianti sportivi, (5) servizi a supporto dei mercati, (6) servizio di gestione pratiche condoni, (7) gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico, (8) servizio di affissione, pubblicità e gestione canoni, (9) servizio pronto intervento stradale di supporto alla viabilità ed alla sicurezza stradale e (10) gestione e rilascio contrassegno H”.

5. **PRECISARE** ulteriormente che l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica:
 - a. l'implementazione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi eventualmente nelle proposte di aggiornamento al DUP 2025-2027;
 - b. l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate che l'Amministrazione sta elaborando e che saranno proposti e assunti nell'ambito dell'«Accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti» sottoscritto in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 567 della L. 234/2021.
6. **DARE ATTO** che, allo stato, risultano destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di «servizi di interesse economico generale di livello locale» le seguenti società di capitale rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii:
 - a. **Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazione di Consiglio n. 63 del 21/11/2013; Deliberazione di Giunta n. 657 del 28/12/2018; Deliberazione di Consiglio n. 4 del 13/02/2019;
 - b. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazioni di Consiglio nn. 272 e 273 del 30/08/2022; Deliberazione di Giunta n. 2565 del 29/07/2004; Deliberazione di Consiglio n. 80 del 26/04/2004; Deliberazione di Giunta n. 463 del 21/06/2013; Deliberazione di Consiglio n. 36 del 29/07/2013; Deliberazione di Giunta n. 183 del 12/06/2020, Deliberazione di Giunta n. 509 del 12/12/2022.
7. **DARE PARIMENTI ATTO**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. che:
 - a. non essendo intervenute modifiche sostanziali, né scostamenti significativi rispetto alle valutazioni a suo tempo formulate, come confermato dai Servizi competenti *ratione materiae* a mezzo delle Relazioni che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato gli affidamenti di cui al punto precedente e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti (per come soggiacenti alle Deliberazioni richiamate al punto 6 che precede), di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificare il mantenimento;
 - b. le citate società, come meglio evidenziato nell'allegata analisi dell'assetto complessivo delle società e come riportato nella tabella a seguire, hanno fatto registrare risultati di gestione positivi, di modo che, anche sotto tale profilo, sussistono elementi adeguati a giustificare il mantenimento degli affidamenti in parola:

Risultato di esercizio	2019	2020	2021	2022	2023
ANM Spa	31.519.457,00	1.384.442,00	15.839.137,00	2.384.562,00	n.d.*
ASIA Napoli Spa	5.551.637,00	4.218.099,00	2.179.699,00	6.345.879,00	6.197.099,00

* Il bilancio 2023 non risulta approvato

8. **DARE ULTERIORMENTE ATTO** che la «la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. è in corso di predisposizione a cura degli uffici competenti *ratione materiae* sui servizi oggetto di ricognizione e, pertanto, sarà oggetto di un successivo, separato provvedimento che sarà adottato dall'organo deliberante competente, per costituire – ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 30 – appendice del provvedimento di cui alla presente deliberazione.
9. **DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Partecipate Comunali la notifica del presente provvedimento agli organismi partecipati interessati all'esecuzione dello stesso.
10. **STABILIRE** che la presente deliberazione sia pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.
11. **STABILIRE** altresì, che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e reso disponibile alla Struttura per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del D. Lgs.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica C. Cruz

175/2016 e ss.mm.ii. ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, T.U.S.P..

☐ **(**)** Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Il Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Dario Gentile
Dario Gentile

L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta
Pier Paolo Baretta

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque



Proposta al Consiglio: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 28.12.2023 – Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2023, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 ss.mm.ii. – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

W. Gerd

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

pare alleys

5/12/23

IL RAGIONIERE GENERALE

ONIERE GENERALE
Douchet

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 12 del 3 dicembre 2023, *Area Partecipate Comunali*, avente ad oggetto: **Proposta al Consiglio Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, approvato con deliberazione consiliare n. 129 del 28.12.2023.- Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2023, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.**

Con la proposta in esame si propone al Consiglio, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022 oltre che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2023, ex art. 20 commi 1 e 2 del citato decreto, con adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.

Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente. Nei bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure indicate.

Lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione evidenzia, ancora una volta, che non sono state attuate le seguenti misure:

- per Mostra d'Oltremare spa di razionalizzazione ed efficientamento, finalizzate al raggiungimento di un equilibrio economico stabile e strutturale. In proposito si rileva che trattasi di misura improcrastinabile, considerata la reiterata riproposizione negli anni di cd. piani strategici consistenti nella riprogrammazione di misure non realizzate o parzialmente realizzate negli esercizi precedenti.
- la vendita della partecipazione azionaria nella società City Sightseeing Napoli s.r.l., a cura di ANM spa, per la quale viene reiterato l'indirizzo. In proposito si ribadisce che detta partecipazione non è detenibile ai sensi della legge ed è l'unica partecipazione non ancora alienata, rispetto a quanto stabilito nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24 del precitato decreto 175/2016, con deliberazione di Consiglio comunale n. 6/2018. In merito si rileva nuovamente che la completa attuazione delle misure di razionalizzazione, previste nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24, rappresenta specifico impegno a cui l'Ente si è obbligato all'interno del Patto per Napoli ex art. 1, comma 572 lett. e della legge 234/2021.

La proposta inoltre dà atto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), che continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato gli affidamenti in house di servizi di interesse economico generale di livello locale, con la motivazione che non sono *intervenute modifiche sostanziali, né scostamenti significativi rispetto alle previsioni a suo tempo formulate*, e riportando i valori positivi dei risultati di esercizio delle società in house interessate.

Pertanto, non si rileva nel provvedimento proposto l'esplicitazione, ai sensi del citato art. 17 comma 5, delle ragioni che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione nell'ultimo quinquennio.

Al punto 8 del deliberato poi si dà atto della redazione, in corso, della relazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022, che alla data di redazione del presente parere è pervenuta agli uffici e dalla scrivente ma ancora non istruita.



Si evidenzia infine la necessità di accelerare per quanto possibile le liquidazioni in corso al fine di non erodere l'attivo delle società in liquidazione e gravare di ulteriori costi i rendiconti di riparto delle stesse.



Con le precisazioni su riportate e le indicazioni espresse, a cui è necessario conformarsi a tutela degli equilibri finanziari e a garanzia del rispetto degli obblighi assunti con la stipula del Patto per Napoli ex art. 1 comma 567 e seguenti legge 234/2021, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 05/12/2023

Ragioniere Generale

 Dott.ssa Claudia Gargiulo


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 12 DEL 3.12.2024

AREA PARTECIPATE COMUNALI

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 6.12.2024

SG 603 - partecipazioni societarie – stato di attuazione del piano di razionalizzazione e nuovo piano di riassetto

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si propone al Consiglio comunale di approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data del 31.12.2022 (approvato con deliberazione consiliare n. 129/2023), l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2023 ed il conseguenziale Piano di riassetto.

Si intende, inoltre, precisare che l'approvazione del presente atto deliberativo non pregiudica né l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria né l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate in corso di elaborazione.

Il piano di riassetto, di cui si propone al Consiglio comunale l'approvazione, ha i contenuti indicati al punto 3 del dispositivo:

- assenza di misure di razionalizzazione per l'Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A., per la Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni, per la Napoli Holding S.r.l. e per la Napoli Servizi S.p.A.;
- conferma che sono state poste in liquidazione volontaria, con procedure la cui durata è condizionata dall'esito dei contenziosi in corso, i seguenti organismi: ACN S.r.l., ELPIS S.r.l., Napoli Sociale S.r.l., Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A. e Terme di Agnano S.p.A.;
- assenza di determinazioni da assumere con riferimento alla Bagnolifutura S.p.A., in quanto è in corso la procedura fallimentare;
- adozione di specifiche misure di razionalizzazione per il Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A., Mostra d'Oltremare ed Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.;
- alienazione delle partecipazioni detenute in City Sightseeing Napoli S.r.l. e in Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa.

• ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Nella parte narrativa si dà conto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato con deliberazione di C.C. n. 129/2023, evidenziando le successive vicende amministrative che hanno interessato la società partecipata City Sightseeing Napoli s.r.l. (per la quale era stata prevista l'alienazione senza indugio, ma non ancora effettuata) e le società per le quali erano state, invece, previste misure di razionalizzazione: Mostra d'Oltremare s.p.a., Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. e Centro Agro – Alimentare Di Napoli – s.c.p.a..

Sono, inoltre, illustrate le valutazioni poste alla base del nuovo piano di riassetto proposto.

La dirigenza richiama le previsioni contenute nel DUP 2025/2027 in ordine al *nuovo modello gestionale e industriale di Napoli Servizi in corso di elaborazione* nonché in ordine alla *“costituzione [...] di una società di gestione e valorizzazione patrimoniale per gli immobili suscettibili di generare reddito”*.

Sono allegate al provvedimento le note con cui i Servizi che svolgono le funzioni di committenza con riferimento agli affidamenti in house providing di servizi di interesse economico generale di livello locale hanno *“confermato che continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato i citati affidamenti”* nei confronti di ANM spa e Asia Napoli spa.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

Il funzionario, Simona Lombardi

Il dirigente, Maria Aprea

•PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere di regolarità contabile, il Ragioniere Generale rappresenta, in particolare, quanto segue: *“Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’Ente. Nei bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall’attuazione delle misure indicate. Lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione evidenzia, ancora una volta, che non sono state attuate le seguenti misure: per Mostra d’Oltremare spa di razionalizzazione ed efficientamento, finalizzate al raggiungimento di un equilibrio economico stabile e strutturale. In proposito si rileva che trattasi di misura improcrastinabile, considerata la reiterata riproposizione negli anni di cd. piani strategici consistenti nella riprogrammazione di misure non realizzate o parzialmente realizzate negli esercizi precedenti. La vendita della partecipazione azionaria nella società City Sightseeing Napoli s.t.l, a cura di ANM spa, per la quale viene reiterato l’indirizzo. In proposito si ribadisce che detta partecipazione non è detenibile ai sensi della legge ed è l’unica partecipazione non ancora alienata, rispetto a quanto stabilito nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’art. 24 del precitato decreto 175/2016, con deliberazione di Consiglio comunale n. 6/2018. In merito si rileva nuovamente che la completa attuazione delle misure di razionalizzazione, previste nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’art. 24, rappresenta specifico impegno a cui l’Ente si è obbligato all’interno del Patto per Napoli [...] non si rileva nel provvedimento proposto l’esplicitazione [...] delle ragioni che giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione nell’ultimo quinquennio. [...] Si evidenzia infine la necessità di accelerare per quanto possibile le liquidazioni in corso al fine di non erodere l’attivo delle società in liquidazione e gravare di ulteriori costi i rendiconti di riparto delle stesse. Con le precisazioni su riportate e le indicazioni espresse, a cui è necessario conformarsi a tutela degli equilibri finanziari e a garanzia del rispetto degli obblighi assunti con la stipula del Patto per Napoli ex art. 1 comma 567 e seguenti legge 234/2021, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.”.*

•QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 sancisce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, *“un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.[...] In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 (n.d.r. Struttura di Monitoraggio Partecipazioni Pubbliche nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze) e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente”.*

Ai sensi del comma 7 del citato art. 20 *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9”* recanti, tra l’altro, norme in materia di esercizio del diritto di socio da parte dell’Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 201/2022 il Comune, nell’ambito dei provvedimenti di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, dà conto *“delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”.*

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

Il funzionario, Simona Lombardi

Il dirigente, Maria Aprea

Viene rinviata a successivo provvedimento la relazione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, in cui si prevede che i Comuni effettuano una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenuta *“in un'apposita relazione [...] aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*. In proposito la dirigenza dichiara che tale relazione *“è in corso di predisposizione a cura degli uffici competenti ratione materiae sui servizi oggetto di ricognizione e, pertanto, sarà oggetto di un successivo, separato provvedimento che sarà adottato dall'organo deliberante competente, per costituire quindi appendice del provvedimento di cui alla presente deliberazione di proposta al Consiglio”*.

•PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL'ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Nella deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 3/SEZAUT/2024/INPR, avente ad oggetto la programmazione dei controlli per l'anno 2024, viene evidenziato che *“Viene [...] riservata attenzione alle misure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, adottate a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (con riferimento ai piani di revisione approvati al 31 dicembre 2022), al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti e di valutarne l'impatto complessivo sulla finanza pubblica.”*

Nella deliberazione n. 6/2024 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti viene sottolineata *“l'opportunità di valutare l'acquisizione del parere dell'organo di revisione con riferimento agli atti di razionalizzazione adottati. [...] non v'è dubbio che il revisore deve verificare che l'ente adempia alle prescrizioni di cui all'art. 20 del T.U.S.P. vigilando (eventualmente) anche sull'attuazione del piano di razionalizzazione secondo gli atti deliberati e le modalità e gli strumenti previsti dal diritto societario (dismissione, operazioni straordinarie). Ora, un obbligo di espressione di parere è normativamente imposto dal n. 3 della lett. b) dello stesso c. dell'art. 239 del T.U.EE.LL. in tema di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni. Il Collegio sottolinea come il supporto tecnico dell'organo di revisione in un'attività di notevole rilevanza per la gestione finanziaria dell'Ente quale quella, in generale, di riordino delle proprie partecipazioni, nel lasciare impregiudicate le valutazioni di merito di competenza degli organi comunali, appare coerente con la generale funzione di collaborazione dei revisori con l'organo consiliare dell'ente locale desumibile dall'art. 239 T.U.EE.LL. e con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che hanno richiamato l'opportunità di acquisire dette valutazioni anche in casi in cui, a rigore, il parere non sarebbe obbligatorio (Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, Del. 422/VSG dell'8 novembre 2019)”*.

•CONSIDERAZIONI FINALI

Si rileva che l'allegata *Relazione tecnica di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2023* contiene, per ogni società partecipata, una scheda riportante dati e informazioni di natura tecnica di esclusiva competenza della dirigenza proponente che ha svolto la relativa attività istruttoria; la sua approvazione da parte dell'Organo deliberante rileva, quindi, limitatamente alla modalità di razionalizzazione indicata nelle schede medesime per ogni società.

Compete alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, assicurare l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, anche ai sensi del *“Disciplinare sulle attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati e sul controllo analogo”* e delle disposizioni contenute nel Capo VIII (controllo sugli organismi gestionali esterni) del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2013.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
Il funzionario, Simona Lombardi
Il dirigente, Maria Aprea

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque

Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 09/12/2024 12:46
Firma Elettronica
Valido dal 09/08/2024 al
08/08/2027
Advanced Electronic Signature
Certificates CA G1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco



A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:
Il funzionario, Simona Lombardi
Il dirigente, Maria Aprea


Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 573 del 09/12/2024 composta da n. 21 pagine progressivamente numerate;

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14/12/2024 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione



ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....